Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 25 NOVEMBRE 1947:

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione civile dell'interno.
Concorso per esami a trentanove posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nell'Amministrazione civile dell'interno.
Concorso per esami a sessantacinque posti di alunno d'ordine (gruppo C) nell'Amministrazione civile dell'interno.
Concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.
(da 4694 a 4697)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 25 NOVEMBRE 1947:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 7 (novembre 1947).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1257.

Ricostituzione dei comuni di Laino Borgo e Laino Castello (Cosenza).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 marzo 1928, n. 547;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Laino Borgo e Laino Castello, riuniti in unico comune denominato Laino Bruzio con regio decreto 11 marzo 1928, n. 547, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Laino Borgo e Laino Castello, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Laino Bruzio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1258.

Ricostituzione del comune di Sassofeltrio (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 565;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Sassofeltrio, aggregato con regio decreto 21 marzo 1929, n. 565, in parte al comune di Montegrimano ed in parte a quello di Pian di Castello — che successivamente, con regio decreto 29 aprile 1940, n. 573, assunse la denominazione di « Mercatino Conca » — è ricostituito con la denominazione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Sassofeltrio ed il nuovo organico dei comuni di Montegrimano e Mercatino Conca, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Montegrimano e di Mercatino Conca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1259.

Ricostituzione dei comuni di Civiasco e Vocca (Vercelli).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 gennaio 1929, n. 121;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Civiasco e Vocca, aggregati a quello di Varallo con regio decreto 17 gennaio 1929, n. 121, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Civiasco e Vocca ed il nuovo organico del comune di Varallo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Varallo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1260.

Ricostituzione del comune di Torre dei Negri (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 561;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Torre dei Negri, aggregato a quello di Belgioioso con regio decreto 25 marzo 1929, n. 561, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Torre dei Negri ed il nuovo organico del comune di Belgioioso, saranno stabiliti del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente essegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Belgioioso, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1261.

Concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 la concessione di un contributo straordinario di lire 8.000.000 a favore dell'Unione italiana dei ciechi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1262.

Modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed in genere, dagli Enti di diritto pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, concernente il nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sono aggiunti rispettivamente, i seguenti commi:

Art. 10. — « L'approvazione da parte del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, è obbligatoria unicamente quando dette deliberazioni si riferiscono a personale appartenente ad Enti ed Istituti che sono a carico totale del bilancio statale ».

Art. 11. — « Ferma l'osservanza di particolari norme legislative che dispongano specificatamente l'intervento del Ministro per il tesoro nei regolamenti organici del personale degli Enti ed Istituti di cui al presente articolo, l'articolo medesimo si applica unicamente quando i regolamenti ai quali esso si riferisce contemplano personale di Enti ed Istituti a carico totale del bilancio statale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1263.

Trattamento tributario degli atti e contratti da stipulare o stipulati dall'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per l'esecuzione di opere pubbliche nei comuni di Arsia e Carbonia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le leggi 21 agosto 1940, n. 1223 e 19 gennaio 1942, n. 33;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le convenzioni previste dagli articoli 3 delle leggi 21 agosto 1940, n. 1223 e 19 gennaio 1942, n. 33, nonchè gli atti e i contratti stipulati o ancora da stipulare dal-

l'Azienda Carboni Italiani per l'esecuzione delle convenzioni stesse, sono esenti dalle tasse di bollo e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

E' escluso peraltro il rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Pella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 137. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1264.

Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

I corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati hanno lo scopo di mutare od accrescere rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro, alle possibilità di emigrazione, accrescendo pertanto le possibilità del massimo e più proficuo impiego della mano d'opera.

Essi possono essere istituiti oltre che dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese, enti, associazioni, comitati e privati, previa autorizzazione del Ministero stesso nonchè da scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione a termine del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380.

I promotori dei corsi possono ottenere i finanziamenti e le sovvenzioni previste dal presente decreto con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato di cui all'art. 2.

I corsi dovranno avere carattere eminentemente pratico e per una durata giornaliera possibilmente pari al normale orario di lavoro con applicazione degli allievi su opere manuali attinenti alla attività professionale oggetto del corso. I corsi stessi dovranno essere di regola diurni e avere la durata di almeno tre mesi.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la rispondenza dei corsi, di cui all'articolo precedente, ai fini ad essi prefissati, è costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati. Esso ha i seguenti compiti:

a) raccogliere dati ed elementi ai fini dell'accertamento delle esigenze di mano d'opera qualificata, onde raggiungere il massimo e più efficiente impiego delle forze di lavoro disponibili nel Paese;

b) esprimere il parere sulle autorizzazioni alla apertura di corsi da chiunque promossi e predisporre i piani di coordinamento dei corsi esistenti, nonchè, se del caso, suggerirne la trasformazione per garantire la rispondenza di essi ai fini del massimo e più efficiente impiego;

c) accertare le esigenze di nuovi corsi e promuoverne la istituzione;

d) rivedere i programmi di tutti i corsi esistenti;

e) proporre i finanziamenti e le sovvenzioni ai corsi autorizzati con i mezzi di cui all'art. 4;

f) esprimere il proprio parere su tutte le altre questioni interessanti l'applicazione del presente decreto ad esso sottoposte dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Il Comitato di cui all'articolo precedente è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

a) di un delegato per ciascuno dei Ministeri del lavoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro;

b) di tre rappresentanti dei lavoratori, tre dei datori di lavoro e uno dei dirigenti di azienda designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

c) di tre rappresentanti di enti di addestramento professionale a carattere nazionale;

d) di un esperto in materia di occupazione e di collocamento.

Al Comitato sono addetti un segretario e un vice segretario scelti tra i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore, rispettivamente, al 7° ed al 9°.

I componenti e i membri della Segreteria del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Il fondo per l'addestramento dei lavoratori dell'industria di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » e costituisce una gestione autonoma

presso la Cassa depositi e prestiti amministrata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le norme di cui al decreto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari, da stabilirsi sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) da un contributo straordinario di due miliardi di lire versati dal Tesoro dello Stato una volta tanto, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1947-48;

c) da contribuzioni volontarie eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni.

Al fondo stesso sono devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e la ex Federazione nazionale dei lavoratori della edilizia.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e l'impiego della disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

Art. 5.

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 2, provvede al finanziamento dei corsi promossi da altri soggetti, ai sensi dell'art. 1, o alla corresponsione di adeguate sovvenzioni per i corsi medesimi, nonchè delle spese per il funzionamento del Comitato stesso e della Segreteria.

Art. 6.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi diurni riceveranno, oltre al sussidio di disoccupazione eventualmente ad essi spettante, la integrazione giornaliera di L. 200 sul Fondo di cui all'art. 4. I lavoratori che avranno superato il corso con esito favorevole, riceveranno un premio di L. 3000.

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può, con proprio decreto, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 2, far promuovere dalle imprese che occupano almeno 1000 lavoratori, l'istituzione dei corsi, previsti dall'art. 1, per il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori ex dipendenti dell'impresa stessa, secondo le direttive tecnico didattiche fissate dal Comitato predetto. Anche in tal caso è corrisposto agli allievi, che frequentino con diligenza i corsi di perfezionamento e di rieducazione professionale, l'integrazione giornaliera di L. 200, a carico del Fondo di cui all'art. 4, in aggiunta al sussidio di disoccupazione eventualmente ad essi spettante.

Art. 8.

Nella località e per quelle categorie per le quali sono istituiti i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale, è obbligatoria la frequenza da parte dei lavoratori delle categorie stesse per poter percepire l'assegno integrativo di disoccupazione e il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e successive modificazioni.

Coloro che avranno superato i corsi con esito favorevole, potranno pretendere il titolo di priorità nel collocamento e nella emigrazione.

Gli istituti, gli enti, le associazioni e gli organismi che promuovono corsi per il perfezionamento professionale, sono tenuti a comunicare alle sedi provinciali dell'Istituto della previdenza sociale, agli Uffici del lavoro e alle locali associazioni sindacali la istituzione dei corsi ed a segnalare i nominativi degli iscritti.

Art. 9.

I corsi si svolgeranno sotto la vigilanza degli Ispettorati del lavoro e dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica. Alla selezione degli aspiranti provvederanno gli organi di vigilanza.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — GONELLA — TOGNI — SEGNI — TUPINI — CORBELLINI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 120. — FRASCA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146: « Ruoli dei personali provinciali del Tesoro e modificazioni al regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1947, n. 250, all'art. 1, prima linea, ove è detto: « La disposizione di cui all'art. 1... », ecc.. si deve leggere: « La disposizione di cui all'art. 2... », ecc.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1947.

Caratteristiche tecniche dei nuovi segnatasse postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 in data 25 luglio 1947, col quale è stata autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di segnatasse;

Decreta:

Art. 1.

I nuovi segnatasse postali sono stampati in rotocalco, su carta bianca con filigrana « ruota alata » nel formato stampa di mm. 21 x 17 e nel formato carta di mm. 24 x 20.

La vignetta è costituita da una cornicetta lineare che racchiude un motivo ondulato nel quale si sviluppano delle foglie stilizzate in tinta chiara su fondo scuro, interrotto, in alto, dalla dicitura « Poste Italiane » in carattere bastoncino bianco su fondo a mezza tinta, e, in basso, dalla dicitura « Segnatasse » in carattere stampatello bianco.

Entro la cornice, in una composizione ornamentale simmetrica, spicca al centro, su fondo chiaro, la cifra del valore, al di sopra della dicitura « Lira » o « Lire ». Ai due lati della composizione vi è una fascia ondulata.

Art. 2.

I segnatasse di cui all'art. 1 del presente decreto, emessi nei valori di lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 e 50, sono stampati rispettivamente nei seguenti colori: arancione, verde scuro, rosso, bianco, viola, azzurro, lilla, bleu, avana, rosa, verde smeraldo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Registro Uff. risc. poste n. 18, *foglio n.* 402. — MANZELLA

(4889)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1947.

Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689:

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1947, col quale sono state modificate le tariffe postali nei rapporti con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione delle seguenti nuove carte valori postali:

a) francobollo ordinario da L. 30;
b) francobollo per espressi da L. 60;
c) francobolli per pacchi postali da L. 200, 300 e 500;
d) cartoline postali semplici da L. 20 e con risposta pagata da L. 20 più 20;
e) bollettini per pacchi postali da L. 250.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Registro Uff. risc. poste n. 18, *foglio n.* 401. — MANZELLA

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1947.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1947-1948.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 30 maggio 1947, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1947-48.

Roma, addì 8 novembre 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48.

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità di trasferta e missione L. 150.000

In diminuzione:

Cap. n. 10 — Devoluzione, al fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . L. 150.000

Roma, addì 8 novembre 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Matera è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5118 dell'11 gennaio 1947; importo L. 1.430.000.

(4783)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia), di un mutuo di L. 1.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4769)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bordighera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bordighera (Imperia), di un mutuo di L. 3.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4770)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 188, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avezzano (L'Aquila), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4771)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento), di un mutuo di L. 3.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4772)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 27 agosto 1947 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania, di un mutuo di L. 70.161.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4773)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale del 17 agosto 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, di un mutuo di L. 3.332.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4774)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Messina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2717 del 30 settembre 1947; importo L. 162.555.000.

(4840)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione ad alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato informa che la scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per i seguenti concorsi, banditi con decreti Ministeriali nn. 5410, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417 e 5418 del 9 maggio 1947, è prorogata al 31 dicembre 1947:

a cinque posti di allievo ispettore medico-chirurgo;
a trenta posti di segretario (per i servizi tecnici);
a cinquanta posti di allievo ispettore ingegnere;
a quaranta posti di segretario ragioniere;
a dieci posti di disegnatore;
a trenta posti di assistente lavori elettromeccanico;
a trenta posti di assistente lavori edile.

(4892)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.